



Gruppo consiliare  
**Italia dei Valori**  
Il Presidente

## **INTERROGAZIONE**

**Applicazione L.R. 6/94 e successive modificazioni. Tabelle di divieto abusive site in località Roscetti nel comune di Città di Castello. Intendimenti da parte della Giunta regionale.**

### **PREMESSO**

Che nel comune di Città di Castello è operante l'Azienda Faunistico Venatoria denominata Roscetti;

Che l'azienda sopra indicata ha provveduto recentemente ad installare tabelle che intimano il divieto all'accesso per la raccolta tartufi, con specifico riferimento alla sentenza di Corte Costituzionale n. 212/2006 (così come da allegato A);

Che in data 15 maggio 2010 è pervenuta presso la Comunità Montana "Alta Umbria" una diffida da parte dell'Associazione Tartufai Altotevere che denunciava la presenza di tabelle irregolari presso l'Azienda Faunistico Venatoria Roscetti, la stessa è stata recapitata al locale Corpo forestale dello Stato;

Che la Corte Costituzionale, con sentenza n.212/06, ha ritenuto legittima la lettera a) della L.R. 8/2004 e illegittime le lettere b) e c) sempre della stessa L.R.

Che con deliberazione n. 107 del 22/01/2007 la Regione Umbria proponeva un regolamento, poi adottato con successiva deliberazione 958 del 11/06/2007, in cui viene esplicitato che *"visto l'annullamento da parte della Corte Costituzionale delle disposizioni contenute nelle più volte citate lett. b) e c) dell'art. 2, rende necessario che la Regione disponga di nuove norme di legge che stabiliscano le modalità d'accesso in tutti i luoghi che non siano boschi e le rive dei corsi d'acqua ... Pertanto il presente regolamento nulla statuisce in ordine alla questione degli accessi"*;



Gruppo consiliare  
**Italia dei Valori**  
Il Presidente

Che in data 05/02/2009 l'Associazione Tartufai Altotevere ha comunicato alla Regione Umbria la presenza di altre tabelle irregolari, apposte in loc. Montecorona di Umbertide;

## **CONSIDERATO**

Che le installazioni delle tabelle sopra indicate è del tutto privo di qualsiasi autorizzazione e quindi è da considerarsi abusivo;

Che sempre la Corte Costituzionale non ha inteso aggiungere all'art. 3 della L. 752/1985 nessun altro limite e, dunque, nei terreni che non sono coltivati, nei boschi e presso argini e sponde dei fiumi la ricerca del tartufo è libera e legittima;

Che ancora la Corte di Costituzionale, con sentenza 167/2009, ha sottolineato che il principio di libertà sopra indicato deve essere tutelato per la sua funzione pubblica;

Che la Regione Umbria, attraverso il Dirigente del Servizio Foreste ed Economia montata, con nota prot. n. 0040190 del 11/03/2009 comunicava che *"le tabelle sopra elencate non sono previste dalla normativa regionale di disciplina della raccolta dei tartufi"*;

Che a seguito della diffida da parte dell'Associazione Tartufai Altotevere, il Comandante provinciale del Corpo forestale, invece di procedere a norma di legge e quindi accertare l'eventuale irregolarità delle tabelle sopra indicate nell'Azienda Roscetti, comunica con nota prot. n. 6917 del 31 maggio 2010 di avere *"...proposto uno specifico quesito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia al fine di avere un qualificato parere legale..."*;

Che ogni anno, per poter operare nella ricerca dei tartufi, il singolo tartufaio paga alle Comunità montane locali una tassa di euro 111,55;



Gruppo consiliare  
**Italia dei Valori**

Il Presidente

Che la Regione Umbria, con L.R. 6/94 e successive modificazioni ha voluto riconoscere al tartufaio e alle associazioni un ruolo sociale e di salvaguardia dell'ambiente, nonché di tutela paesaggistica, e che nel corso degli anni si è sviluppato, soprattutto nell'alta Umbria, un tessuto economico e turistico che si basa direttamente e indirettamente sull'attività della ricerca del tartufo;

Che la Regione Umbria, sempre con L.R. 6/94 e successive modificazioni, ha assegnato alle Comunità montane le responsabilità e le deleghe in materia di ricerca dei tartufi e che quindi spetta a loro, in questo caso particolare alla Comunità Montana Alta Umbria, vigilare affinché le norme e i regolamenti vengano rispettati;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE**

Per sapere in quale modo intende intervenire per verificare la presenza delle tabelle sopra indicate;

Per conoscere quali azioni intende intraprendere in relazione al fatto che il Corpo forestale dello Stato, in presenza di una L.R. e di un regolamento specifico della raccolta dei tartufi, chiede **preventivamente** un ulteriore parere in merito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, allungando notevolmente in questo modo i tempi per l'accertamento delle tabelle irregolari sopra elencate;

Per sapere se, visti i numerosi casi di giurisprudenza e interventi della Corte Costituzionale, non intenda fare chiarezza nella normativa in materia di raccolta del tartufo e valutare se la L.R. 6/94 poi modificata recentemente con L.R. 8/2004 è pienamente operativa, in particolare se la commissione prevista di cui all'art. 6



Gruppo consiliare  
**Italia dei Valori**

Il Presidente

della sopra citata L.R. è operativa in tutte le funzioni assegnatele dalla L.R. in materia di raccolta dei tartufi ;

Per sapere se non intende intervenire presso la Comunità Montana Alta Umbria, che per anni sono state passive rispetto all'applicazione della legge regionale in materia di tartufi, per accertarsi dei motivi per i quali la locale commissione (di cui all'art. 6 della L.R. 6/94) non prende provvedimenti pur essendo a conoscenza delle tabelle irregolari e ingannevoli di cui sopra premesso;

**OLIVIERO DOTTORINI**



# Allegato A

